

Coronavirus (COVID-19): provvedimenti del 15 marzo 2020 per la lotta al coronavirus

1. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 16 marzo 2020, per il momento fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2020, valgono i seguenti provvedimenti aggiuntivi:

- La popolazione viene invitata a ridurre la propria mobilità al minimo indispensabile.
- Tutti i negozi del commercio al dettaglio (grandi magazzini e negozi), gli esercizi di ristorazione (ad es. ristoranti, bar, bistrò, caffè, snack bar e punti di ristoro ["Besenbeizen"]) ed esercizi nel settore della bellezza (ad es. saloni di bellezza, saloni di parrucchieri e spa, anche in alberghi) devono essere chiusi.

Sotto stretta osservanza delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, dall'obbligo di chiusura sono esclusi:

- Negozi di generi alimentari, ivi inclusi i reparti alimentari dei grandi magazzini (questi possono vendere anche articoli di uso quotidiano assolutamente indispensabili [ad es. carta igienica, pannolini, detersivi, dispositivi di illuminazione, apparecchi elettrici]), panetterie, macellerie, caseifici, spacci di aziende agricole ecc. che hanno annunciato la loro attività all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA), nonché aziende che producono foraggio per animali.
- Mense non aperte al pubblico, come mense aziendali.
- Il settore vitto di collegi e centri abitativi è riservato esclusivamente agli ospiti.
- Stazioni di servizio, negozi di stazioni di servizio e chioschi.
- Consegne di pasti da parte di ristoranti, consegne di pizze a domicilio, ecc. e banchi di vendita non fissi senza ristorazione e consumazione in loco.
- Esercizi i quali offrono servizi che richiedono un'autorizzazione all'esercizio della professione conformemente alla legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (legge sanitaria; CSC 500.000; ad es. farmacie, drogherie, ottici, negozi di apparecchi acustici, studi di fisioterapia, studi di massaggi medicali).
- Sportelli bancari e postali.

Complessivamente lo stesso esercizio non può accogliere più di 50 clienti.

- Sotto stretta osservanza delle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, agli alberghi continua a essere permesso proporre pernottamenti e fornire vitto ai loro ospiti nonché al personale. Non può essere fornito vitto a persone che non alloggiano nell'albergo. Complessivamente lo stesso esercizio di ristorazione di un albergo non può accogliere più di 50 persone, ivi compreso il personale.
- Tutte le manifestazioni religiose sono vietate. Sono permessi funerali nella stretta cerchia familiare (coniuge, compagno/a, genitori, fratelli e sorelle, figli, affiliati, genitori adottivi e nonni).

2. Il controllo riguardo a questi provvedimenti compete ai comuni.

In nome del Governo

Il Presidente: *Christian Rathgeb*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*